



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Centro Studi e Documentazione

00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot. n. 3066/FLP2004

NOTIZIARIO N° 71

Roma, 30 novembre 2004

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

“PRIVACY” il fascicolo del dipendente è riservato solo copie autorizzate

La Legge n. 675 del 1996 a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (della “privacy”), garantisce che il trattamento dei suddetti dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

La sopraindicata Legge ha subito negli ultimi decenni molti approfondimenti e ampliamenti, soprattutto nella direzione di una maggior tutela dei cosiddetti “**dati sensibili**” o “**delicati**”, a garanzia dei quali è stata prevista l'istituzione di un ufficio *ad hoc*, costituito dal “**Garante della privacy**”.

In particolare negli ambienti di lavoro pubblici e privati, il Garante per la privacy interviene sulla custodia delle notizie e delle informazioni sensibili relative ai dipendenti, garantendo l'applicazione di misure di sicurezza per la conservazione e il trattamento dei dati dei lavoratori.

Nel caso concreto il garante ha accolto il ricorso di una lavoratrice, dipendente di una società, che lamentava una grave violazione della propria riservatezza personale e familiare. La donna che occupava temporaneamente la scrivania di un collega aveva trovato sulla stessa scrivania la fotocopia di una lettera inviata da lei personalmente al direttore dell'ufficio, nella quale erano riportate, tra l'altro, delicate informazioni sulle condizioni di salute della figlia minore disabile.

L'interessata più volte si era rivolta all'amministrazione chiedendo spiegazioni sull'indebita divulgazione della lettera, spiegazioni che non hanno mai ricevuto adeguate risposte per iscritto.

Il Garante, a cui la donna ha sottoposto il caso, ha innanzitutto ordinato alla società di astenersi dall'ulteriore trattamento illecito dei dati personali della dipendente. Ha, inoltre, imposto alla stessa sia di adottare tutte le misure idonee a prevenire il ripetersi di eventi simili, sia di far conoscere al garante le misure adottate e le disposizioni impartite al personale per una corretta protezione dei dati personali.



La vicenda ha un duplice risvolto.

Da un lato rappresenta una violazione del *codice della privacy* non avendo avuto, l'azienda, cura di conservare in maniera riservata i documenti delicati sul conto delle persone.

Dall'altro permette di individuare gli accorgimenti da adottare per evitare l'indebita diffusione delle informazioni sensibili dei dipendenti.

Tra le cautele da adottarsi a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, quella principale risulta senz'altro la **conservazione separata dei dati sensibili dei lavoratori da realizzarsi attraverso la costituzione di sottofascicoli o buste chiuse accessibili solo al personale autorizzato.**

Ora, secondo il Garante, la presenza ingiustificata di documenti contenenti dati sensibili della dipendente e della propria figlia minore al di fuori del fascicolo personale è in netto contrasto con la disciplina sulla protezione dei dati personali e con le disposizioni in materia di misure di sicurezza da adottare, le quali se omesse finiscono per portare il datore di lavoro al risarcimento dei danni anche non patrimoniali provocati ai dipendenti.

L'UFFICIO STAMPA